

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

44.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	8, 10, 15
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3	CASINI CARLO . . . . .	9, 12, 14
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		CIFARELLI MICHELE . . . . .	11, 13, 15
Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2725);		FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	8, 12, 14, 15
MACERATINI ed altri: Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di esercizio professionale da parte dei procuratori legali (2076) . . . . .	3	MACERATINI GIULIO . . . . .	5, 6, 10, 12
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6, 8, 9 10, 12, 13, 14, 15, 16	MACIS FRANCESCO . . . . .	7, 8, 11, 12, 16
BONFIGLIO ANGELO . . . . .	6	MANNUZZU SALVATORE . . . . .	13, 15
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO . . . . .	7
		ONORATO PIERLUIGI . . . . .	12, 15
		ROMANO DOMENICO . . . . .	6, 8
		TRABACCHI FELICE, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 10, 15
		<b>Votazione segreta:</b>	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Bubbico e Dell'Andro sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bruni e Pelizzari.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale (Approvato dal Senato) (2725); e della proposta di legge Maceratini ed altri: Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di esercizio professionale da parte dei procuratori legali (2076).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale », già approvato dal Senato nella seduta del 26 marzo 1985; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Maceratini, Trantino, Pazzaglia, Macaluso, Agostinacchio, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Mazzone, Mennitti, Parlato, Tassi, Tremaglia e Valensise: « Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto 27 novembre

1933, n. 1578, in materia di esercizio professionale da parte dei procuratori legali ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 12 giugno 1985, ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 2725: « Nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento ».

Comunico altresì che la Presidenza della Camera, da me interpellata, ha autorizzato lo svolgimento della presente riunione in sede legislativa nonostante la concomitanza della seduta d'Aula.

L'onorevole Trabacchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE TRABACCHI, *Relatore*. Il problema essenziale, direi quasi l'unico problema che dovrebbe essere affrontato, è quello relativo ai procuratori legali, i quali, dalla legge 31 luglio 1984, sono stati espropriati da competenze e attribuzioni professionali che erano state loro affidate dal regio decreto-legge del 1933 e dalla legge di conversione del 1934. Su questo tema è incentrata la proposta di legge a firma degli onorevoli Maceratini ed altri.

Il disegno di legge n. 2725 risolve questo problema con l'articolo 4, laddove è previsto che « i procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti ». Ciò significa che oggi i procuratori legali con questo disegno di legge recuperano attribuzioni e competenze professionali, in quanto possono difendere in sede di appello imputati per i quali sia intervenuta sentenza pretorile; viene così colmata appunto una lacuna lasciata dalla legge 31 luglio 1984, n. 400.

Ma nell'occasione il Governo ha ritenuto opportuno proporre altri temi, investendo parzialmente questioni che sono di com-

petenza della legge professionale generale, che meglio andrebbero inserite in una regolamentazione globale dell'esercizio della professione.

Il dibattito svoltosi al Senato ha portato alla modifica di alcune parti del testo originario del disegno di legge, in particolare alla esclusione della revisione delle tematiche riguardanti le materie d'esame per il conseguimento del titolo di procuratore legale e la costituzione delle commissioni d'esame. Questa decisione è stata motivata appunto dalla necessità di affrontare globalmente in altra sede le questioni relative alla professione di procuratore legale.

Ma un tema che viene proposto e che mi sembra sia da accogliere (come è stato accolto, del resto, dal Senato) è quello riguardante le attribuzioni conferite *ex novo* ai praticanti procuratori. Essi, a differenza di quanto prevedeva il regio decreto-legge del 1933 e la legge di conversione del 1934, con questo disegno di legge acquisirebbero il diritto di essere nominati difensori d'ufficio; ciò è attualmente impedito dall'articolo 128 del codice di procedura penale, nel quale si stabilisce che l'obbligo di prestare il patrocinio come difensore d'ufficio compete agli avvocati e ai procuratori. Inoltre, con il provvedimento al nostro esame è conferita ai praticanti procuratori la possibilità dell'impugnazione oltre che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero. A questo proposito vorrei fare una sola osservazione. Da un punto di vista legislativo, non mi sembra opportuno conferire le funzioni di pubblico ministero nei giudizi davanti al pretore con un disegno di legge che si occupa dell'esercizio della professione, sia pure entro certi limiti. Si tratta, comunque, di una obiezione che faccio a me stesso e che contestualmente respingo esclusivamente per evitare dilazioni.

L'altra questione alla quale si può proporre qualche obiezione è quella riguardante l'esame per procuratore legale. L'articolo 3 infatti afferma che: « I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la Corte di appel-

lo nel cui distretto sono iscritti per la pratica ».

Questa disposizione appare ineccepibile, o quanto meno comprensibile. Va osservato che le commissioni istituite presso le corti di appello, nell'esprimere le loro valutazioni sui candidati che si presentano agli esami, si comportano per consolidata consuetudine in modo assai differente (credo che questo fatto sia a conoscenza di tutti i colleghi); in alcune, infatti, esiste una consolidata severità, al punto che, per esempio a Bologna, sono ammessi agli orali, in genere, dal 20 al 30 per cento dei candidati; in altre sedi di corte di appello (non è necessario che faccia riferimenti precisi) tale percentuale aumenta di norma fino al 70-80 per cento. Per questo motivo — credo — il regio decreto-legge n. 1578 del 1933 prevedeva che gli esami di procuratore potessero svolgersi unitariamente nella sede del Ministero di grazia e giustizia per garantire uniformità di valutazioni; poi, per esigenze logistiche, si è provveduto ad assegnare tale competenza alle diverse sedi. Mi pare dunque che una modifica di questa normativa quale quella prevista dall'articolo 3 potrebbe opportunamente accompagnarsi con una disposizione che dia il senso di un intervento a livello nazionale teso a garantire un minimo di uniformità di giudizio da parte delle singole commissioni presso le corti d'appello.

Questa è una delle poche osservazioni che si possono avanzare alle disposizioni del disegno di legge; tutte le rimanenti disposizioni riguardanti l'ordinamento professionale in Senato sono state soppresse (in particolare, ripeto, quella riguardante le materie d'esame ed anche quella relativa alla costituzione delle commissioni d'esame).

Affido anche questa osservazione al giudizio della Commissione.

Per quanto concerne il praticantato, si prevede che i laureati in giurisprudenza, praticanti in base al disposto dell'articolo 17 del regio decreto-legge del 1933, siano iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal con-

siglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, e vengano sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio stesso (articolo 1). Si prevede inoltre che, dopo un anno dal momento dell'iscrizione in tale registro, i praticanti procuratori siano ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio con le nuove modalità e attribuzioni di cui ho parlato.

Per quanto riguarda infine il giuramento (contenuto nell'articolo 1) si propone una modifica. Il progetto di legge infatti prevede che si giuri di adempiere ai doveri inerenti alla professione forense ed ai compiti che la legge affida, con lealtà, onore e diligenza, per i fini della giustizia. Rispetto alla normativa del 1933 viene eliminata l'ultima parte della formula che risente indirizzi tipici dell'epoca.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIULIO MACERATINI.** Sarò breve, in quanto credo che questo disegno di legge meriti di essere rapidamente approvato. Preannuncio fin d'ora (dando a queste mie osservazioni anche il valore di dichiarazione di voto) che voterò a favore del provvedimento che, come ha cortesemente ricordato il relatore, recepisce in parte il contenuto di una mia proposta di legge.

Devo dire, ma solo perché ciò risulti negli atti parlamentari, che ci sono due questioni che mi lasciano un po' perplesso e che forse potevano essere diversamente trattate. Mi rendo però conto che bloccare ulteriormente l'iter del provvedimento significherebbe danneggiare gli interessati, i quali desiderano che questa legge entri presto in vigore. I prossimi esami, infatti, sono previsti per i primi venti giorni di luglio, e gli interessati devono essere a conoscenza del regime valido per il 1986 e di quello valido per il 1987, che sarà definitivo.

La previsione di un aumento del periodo di pratica minimo, da uno a due anni, si giustifica se vista nell'ottica dell'abolizione della figura del procuratore legale, così come tutti gli ordini forensi hanno

sempre chiesto. Se si aboliscono i procuratori legali, il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni, anzi forse dovrebbe essere anche di tre o di quattro, perché poi si diventa direttamente avvocati con tutte le facoltà e le responsabilità connesse con tale professione. Ma se si conserva la figura del procuratore legale, non si capisce perché tale carica debba essere raggiunta dopo due anni invece di uno soltanto, visto che la presente situazione vede di già i giovani trovare di fronte a loro notevoli difficoltà nell'inserimento nella professione. Sarebbe stato forse opportuno, quindi, conservare il periodo di un anno. In ogni caso, credo che il Senato abbia voluto prevedere un periodo di due anni per consentire una pratica più efficace. Essendovi la possibilità di iscrizione al registro da parte dei praticanti, e dato che dopo un anno da tale iscrizione essi hanno la possibilità di esercitare il patrocinio davanti alle preture, evidentemente in Senato si è pensato che con un periodo di pratica di un solo anno, vi era la possibilità che sostenessero l'esame di procuratore giovani che non avevano mai esercitato la difesa davanti alle preture stesse.

Ma questa innovazione è peggiorativa per la condizione del giovane che deve addestrarsi nella professione; non penso tuttavia che questa mia notazione meriti la presentazione di un emendamento, che causerebbe ulteriori ritardi nell'esame del provvedimento.

Desidero fare un'altra considerazione. Una miniriforma dell'accesso alla professione lascia aperti diversi problemi: quello della composizione delle commissioni di esame per il conseguimento del titolo di procuratore legale, e quello relativo ai criteri con cui accertare la reale pratica professionale svolta dai praticanti; infatti, sappiamo che oggi ci si presenta agli esami con una dichiarazione dello studio presso il quale si è fatta o si sarebbe dovuta fare la pratica, e con un controllo da parte dei Consigli dell'Ordine che è necessariamente molto astratto e formale.

I problemi che restano insoluti sono quindi molti, perché la normativa che stia-

mo esaminando ne risolve solo alcuni. La norma contenuta nell'articolo 4, che consente ai procuratori legali di difendere anche davanti alla corte d'appello, è innovativa e migliora la condizione del procuratore; ma, a prescindere dalla novella dell'anno scorso (che aveva creato lo sbarramento per la difesa in appello dei procuratori), sarebbe stato opportuno estendere tale norma anche alle corti d'assise. Infatti, nell'articolo 4 si parla di tutti gli uffici giudiziari del distretto, senza chiarire se in tali uffici siano comprese anche le corti d'assise. Qualcuno potrebbe dire che il procuratore non può difendere in corte d'assise, perché si tratta di un ufficio giudiziario territorialmente inserito nel distretto, ma non facente parte del distretto. Questo dubbio forse sarà risolto con la pratica.

ANGELO BONFIGLIO. La corte d'assise è una sezione del tribunale.

GIULIO MACERATINI. Potremmo specificare che quando parliamo di tutti gli uffici giudiziari del distretto nei quali il procuratore legale è abilitato ad esercitare la professione consideriamo anche la corte d'assise. In questo modo ristabilirremo la situazione precedente al luglio 1984, perché ai procuratori si è sempre consentito di difendere in corte d'assise di primo grado.

PRESIDENTE. Se mettiamo a confronto gli articoli 3 e 4 ci rendiamo conto che nel primo si parla di « ambito del distretto della corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto », mentre nel secondo si parla di « uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti ». Non è citata la corte d'appello; a me sembra ovvio che siano compresi tutti gli uffici, anche quelli che riguardano la corte d'assise.

La mia preoccupazione è un'altra. Mi chiedo se gli iscritti nel distretto di Roma possono accedere a tutti gli uffici, il che significherebbe anche al Tribunale superiore delle acque e alla Corte dei con-

ti. Si tratta di interpretare bene le parole « del distretto ».

DOMENICO ROMANO. Non mi pare che questa sua osservazione sia fondata, perché per poter accedere alla Cassazione e alla Corte dei conti bisogna essere avvocati cassazionisti; quindi manca il presupposto.

PRESIDENTE. Non vorrei che risultasse che l'articolo 4 ha efficacia abrogativa nei confronti dei cosiddetti albi speciali, in modo che gli iscritti nel distretto della corte d'appello di Roma possano accedere a tutti gli uffici giudiziari relativi al distretto della corte d'appello di Roma, compresi quelli superiori e quelli inferiori di merito. Mi riservo di esaminare meglio tali dubbi nel corso della discussione sugli articoli 3 e 4.

DOMENICO ROMANO. Dichiaro fin da questo momento il voto favorevole del gruppo socialista su questo disegno di legge, perché ritengo che si debba rendere giustizia ai procuratori legali che sono stati danneggiati dalla novella del 1984. In verità avevo pensato ad un emendamento che si riferisse alla costituzione delle commissioni d'esame in quanto, in effetti, allo stato, vi è una sperequazione veramente clamorosa. Le commissioni infatti sono costituite da magistrati e da avvocati della sede della corte d'appello. Chi ha esperienza sa che i candidati appartenenti a tale sede si vengono a trovare in una situazione di favore perché conoscono i magistrati e gli avvocati stessi ed hanno quindi la possibilità di rappresentare le proprie capacità professionali in termini di maggiore disinvoltura; coloro che provengono dalla provincia, invece, si trovano in una situazione di obiettiva inferiorità. Io, per la verità, non ho sofferto di tale situazione, perché ho superato gli esami presto e bene; ma vedo molti praticanti che si vengono a trovare in gravissima difficoltà. Comunque ho sentito che quando si discuterà sull'attività professionale degli avvocati (provvedimento che viene annunciato ma che non

giunge mai, purtroppo, al nostro esame), questa questione potrà essere riconsiderata, in modo da rendere più equa l'attività delle commissioni d'esame, indipendentemente dai contributi soggettivi che possono intervenire nell'esercizio delle relative responsabilità. Pertanto evito di presentare emendamenti che potrebbero ritardare l'approvazione del provvedimento, molto atteso dagli interessati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Anche il gruppo della democrazia cristiana concorda con l'esigenza di procedere all'immediata approvazione del disegno di legge in discussione, che mira a ridare ai procuratori legali la possibilità di patrocinio in corte d'appello. In effetti, dopo la miniriforma sulle competenze vi era una discrasia che tale provvedimento viene a sanare. Pur nutrendo anche noi qualche perplessità, riteniamo che il carattere di urgenza del provvedimento ci faccia accantonare le eventuali esigenze emendative, per procedere immediatamente all'approvazione. Per questo motivo fin da ora annunciamo il nostro voto favorevole.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, mi sembra che tutte le volte che ci troviamo di fronte ad un provvedimento proveniente dal Senato dobbiamo affrontare lo stesso problema: mi riferisco allo scrupolo di non introdurre modifiche che appesantiscano l'iter di approvazione del progetto di legge. Ritengo tuttavia che tale scrupolo in questo caso possa essere tranquillamente accantonato in quanto questa volta siamo di fronte ad un progetto di legge che mi sembra buono, che è stato ben costruito e che tiene conto delle esigenze poste dalle modifiche approvate la scorsa estate e delle istanze della categoria degli avvocati e dei procuratori legali. Il provvedimento al nostro esame ha comunque una portata molto limitata, interviene in una materia che esigerebbe — o meglio, esige — una riforma. Mi sembra che lo stesso Senato abbia all'ordine del giorno della Commissione giustizia anche

un progetto di legge di riforma dell'ordinamento professionale. Credo che molte delle obiezioni sollevate, e che mi trovano concorde, possano trovare accoglimento nell'ambito di tale riforma. Bisogna però auspicare che l'altro ramo del Parlamento si dedichi a tale questione in tempi assai brevi.

Tornando al disegno di legge n. 2725, credo che la scelta di fondo da compiere sia quella dell'approvazione del provvedimento così com'è, anche per cercare di risolvere alcuni problemi emersi dopo l'approvazione della legge che, dallo scorso anno, ha modificato le competenze del pretore e i modi di impugnazione delle sentenze del pretore; in questo modo introduciamo alcuni elementi che a mio parere costituiscono un primo timido tentativo di correzione della preesistente situazione per muoversi in direzione della riforma. In questo provvedimento si aumenta a due anni il periodo per la pratica di procuratore legale, si stabilisce che gli esami di procuratore legale si sostengono nell'ambito della corte d'appello; tutto ciò ha dato luogo ad alcune osservazioni. Esse indubbiamente indicano una linea di tendenza che è quella di una pratica seria, di un esame che deve essere unico e che non può cambiare a seconda del distretto. Ma l'elemento più forte che, mi sembra, questo provvedimento introduce come anticipazione della riforma è quello della tendenziale parificazione della professione di procuratore con quella di avvocato, consentendo al procuratore di esercitare davanti alla corte d'appello. Rimane il fatto che per il procuratore c'è la possibilità di esercizio nell'ambito della corte d'appello, mentre per l'avvocato tale ambito riguarda tutte le corti; però questo provvedimento già stabilisce la tendenza all'unificazione delle due figure, e ciò mi sembra importante.

Credo che tra le obiezioni che sono state sollevate dai colleghi, e in particolare dal relatore, meriti di essere ripresa quella relativa al distretto nel quale devono essere sostenuti gli esami di procuratore legale. Ritengo che su questa nor-

ma si debba esprimere un giudizio positivo, ma tale giudizio non può esimersi da una preoccupazione sulla unicità di indirizzo. Tale problema potrebbe essere risolto con la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Ministero ad adottare alcune misure, soprattutto in relazione alla composizione delle commissioni, tendenti a stabilire criteri di unificazione nel giudizio dei concorrenti al concorso, pur rimanendo quest'ultimo su base distrettuale.

DOMENICO ROMANO. Questo problema non può essere risolto con un ordine del giorno; è necessario un intervento di natura normativa.

FRANCESCO MACIS. Quella di cui ho parlato potrebbe essere una possibile soluzione, almeno per segnalare che questa Commissione ha preso in considerazione il problema e cerca di risolverlo.

Sulla base delle considerazioni esposte, desidero preannunciare sin da questo momento il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge.

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei fare un'osservazione sulla questione relativa alla sede in cui si può sostenere l'esame di procuratore. Sotto un certo punto di vista la norma ha ragion d'essere perché introduce un correttivo agli abusi che si sono verificati a causa della possibilità di presentarsi in una qualsiasi sede distrettuale per sostenere gli esami. Ma non so se sia giusto introdurre tale correttivo mediante un provvedimento legislativo. Il diritto ad iscriversi ad una qualsiasi università o ad una qualsiasi sede scolastica in Italia è libero per tutti; il diritto di sostenere gli esami in una qualsiasi sede in cui si possono dare è libero per tutti; esiste la libera circolazione. Dirò di più: la norma in base alla quale gli esami di procuratore devono essere sostenuti presso la corte d'appello nel cui distretto il praticante è iscritto per la pratica non impedisce ciò che noi vogliamo evitare;

infatti il praticante può iscriversi trasferendosi nel registro di un qualsiasi comune d'Italia, e quindi può sostenere gli esami dove vuole. Non sono d'accordo sul fatto che per correggere un abuso (e questo è giusto), o meglio per correggere delle situazioni discutibili, che conosciamo tutti quanti, si usi uno strumento legislativo quando, al contrario, il rimedio dovrebbe essere di carattere disciplinare o di altra natura. Con questo ho voluto esprimere una riserva, non un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento come trasmesso dal Senato, in considerazione della sua urgenza; esso si rende necessario dopo l'approvazione delle recenti nuove norme in materia di competenza, e interviene per normalizzare alcune situazioni, confermando maggiore dignità all'esercizio della professione di procuratore legale.

Tuttavia vorrei esprimere alcune riserve sulla soppressione — avvenuta al Senato — di alcune parti del testo originario del disegno di legge governativo, riguardanti le materie in esame e la costituzione delle commissioni, sulle quali tutti abbiamo rilevato sino ad oggi incompletezze e distorsioni. Ma il Governo si rende conto che questo discorso deve essere affrontato tenendo conto anche del fatto che la Commissione nella sua totalità ha rinunciato alla presentazione di emendamenti per consentire una rapida approvazione del provvedimento. D'altra parte, le questioni esistenti potranno essere nuovamente affrontate in sede di esame del disegno di legge generale che regola le libere professioni, e in particolare la professione forense; pertanto, in questa sede il Governo rinuncia alla presentazione di emendamenti.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2725. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al Presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: " Consapevole dell'alta dignità della pro-

fessione forense, giuro di adempiere i doveri ad essa inerenti e i compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia " ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto.

CARLO CASINI. Vorrei esprimere alcune perplessità sul disposto del secondo comma dell'articolo 3. Anche se ritengo che esse potranno essere superate, credo comunque che sia opportuno, da parte mia, lasciarne agli atti una traccia.

Il comma in questione dice: « Il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto ». L'interpretazione letterale potrebbe significare che chi è procuratore legale, e per tutto il tempo in cui rivesta soltanto tale qualifica - e non quella di avvocato -, può esercitare le sue funzioni soltanto nella sede in cui ha sostenuto l'esame. Su tale interpretazione non sono d'accordo, per-

ché sarebbero violati alcuni principi costituzionali. Ritengo allora che si debba interpretare tale disposizione nel senso che la prima iscrizione in un albo circondariale deve avvenire nell'ambito del distretto della corte d'appello presso la quale è stato sostenuto l'esame, ma se il procuratore vuole trasferirsi altrove, può farlo, passando attraverso le necessarie pratiche burocratiche.

Ritengo dunque che risulterebbe del tutto eccessiva una norma che precludesse la possibilità di trasferimento.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, voglio darvi lettura del primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1578 del 27 novembre 1933: « Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza ».

In base a tale norma si poteva dunque chiedere il trasferimento dopo due anni; secondo l'obiezione dell'onorevole Casini, con la nuova normativa che ci accingiamo ad approvare, invece, potrebbe apparire che i procuratori legali siano costretti a rimanere per sei anni nello stesso distretto (ricordo che chi non supera lo esame diviene automaticamente avvocato dopo sei anni).

Al riguardo, desidero chiarire che l'orientamento della presidenza è che il citato disposto dell'articolo 25 del regio decreto del 1933 debba rimanere in vigore.

**GIULIO MACERATINI.** Devo dire che tale questione mi preoccupa in maniera particolare. Chi esercita la professione di avvocato, essendo deputato, può essere infatti accusato di rendersi colpevole dell'approvazione di norme poco razionali. È per questo motivo che sono particolarmente sensibile a tali problemi, e chiedo scusa ai colleghi della Commissione se questa mia sensibilità si traduce in un'ansia di chiarimento che mira ad evitare che si produca questo tipo di critiche.

Mi sembra che l'obiettivo che si intende raggiungere attraverso il secondo comma dell'articolo 3 sia già sufficientemente raggiunto con il primo comma. Quando si impedisce l'« emigrazione » per sostenere gli esami, si è già compiuto un notevole passo avanti. Il secondo comma costituisce una forzatura, e la sua dizione non è neanche felice: l'uso della parola « consente », infatti, apre il campo a dubbi. Penso che questo comma sia in realtà ultroneo, essendo perfettamente inutile: mi sembra infatti indubbia la vigenza — come affermato dal Presidente —, anche dopo l'entrata in vigore della normativa in esame, dell'articolo 25 del regio decreto-legge del 1933.

Ritengo, in conclusione, che si potrebbe esaminare l'eventualità di eliminare il secondo comma dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, ritengo di poter concludere questo dibattito sull'articolo 3 affermando che non vi è dubbio circa la volontà del legislatore di mantenere inalterato l'articolo 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, essendo ovvio che il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione si riferisce unicamente all'iscrizione iniziale ad un albo circondariale nell'ambito del distretto della corte d'appello presso il quale è stato sostenuto l'esame, mentre la materia dei trasferimenti continua ad essere regolamentata dal citato articolo 25.

**FELICE TRABACCHI, Relatore.** Aderisco pienamente all'interpretazione del presidente.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Anch'io concordo pienamente con quanto detto dal presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti ».

Onorevoli colleghi, desidero far presente che le disposizioni contenute nell'articolo 4 pongono alcuni dubbi interpretativi con riferimento all'esercizio della professione da parte dei procuratori legali di fronte ai TAR. L'espressione « del distretto » potrebbe ingenerare dubbi in quanto a volte l'area di competenza del TAR non coincide con il distretto in cui è compreso l'ordine circondariale in cui il procuratore è iscritto. In base a tale interpretazione il procuratore non potrebbe esercitare davanti al TAR qualora non avesse la residenza nella città in cui il TAR medesimo ha la sua sede. In questo modo vi sarebbe una disparità di trattamento che andrebbe contro l'articolo 3 della Costituzione. Si potrebbe verificare quindi che un procuratore iscritto nel distretto di Trento potrebbe esercitare davanti a due TAR (la sezione autonoma del TAR di Bolzano e la sede regionale di Trento), mentre un procuratore iscritto nel distretto di Brescia non potrebbe esercitare di fronte al TAR della Lombardia che ha sede a Milano. Ancora, un procuratore di Aosta (rientrante nel distretto di Torino) potrebbe esercitare sia di fronte al TAR del Piemonte che a quello della Valle d'Aosta. Si corre quindi il rischio, ripeto, di ledere principi costituzionali.

Tale aspetto va tenuto presente. Il legislatore non può provvedere a tutto; a volte esistono problemi che devono essere risolti diversamente. Ciò nonostante, non possiamo sottovalutare l'urgenza di approvare il provvedimento; ritengo, pertanto,

opportuno approvare l'articolo 4 senza apportarvi modificazioni.

MICHELE CIFARELLI. Desidero fare una osservazione. Al di sopra del legislatore non c'è l'urgenza; il legislatore non può approvare una legge che presenta rischi di illegittimità costituzionale. Quando incontriamo un problema dobbiamo risolverlo, a prescindere dall'urgenza del provvedimento.

FRANCESCO MACIS. Credo che non possiamo pretendere da una legge che interviene per cercare di sanare una situazione contingente quello che certamente dovremmo chiedere ad una legge di riforma complessiva. Dobbiamo, quindi, tener conto di alcune discrasie che sono presenti nel provvedimento.

Detto questo, credo che la questione relativa al patrocinio davanti ai TAR sia meno rilevante di quanto non appaia, e non può essere così drammatizzata. Certamente in alcune situazioni può esservi una mancata coincidenza fra l'area della corte d'appello e quella del TAR, però mi sembra che da questo non consegua una disparità di trattamento per chi, essendo iscritto come procuratore, può esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto, che possono essere anche diversi. È chiaro che un procuratore legale che si trova ad essere iscritto in un ambito distrettuale dove vi è il TAR ha più possibilità rispetto al procuratore iscritto dove il TAR non c'è. Ma si tratta di una circostanza esterna, che non influisce sul merito del provvedimento e sul principio costituzionale di eguaglianza.

Esiste un problema di opportunità, ma — diciamolo francamente — il punto è di stabilire l'equiparazione tra la figura di procuratore e quella di avvocato; un tentativo in questo senso è stato fatto al Senato, ma non è stato raggiunto alcun risultato. Questo è un obiettivo della legge di riforma; non credo che possiamo fare di più introducendo delle norme che entrano dalla porta posteriore e non dall'ingresso principale.

**PRESIDENTE.** Ero ben lontano dal voler influire sulla Commissione. Ho portato alcuni esempi perché non voglio che rimangano dubbi sul fatto che abbiamo capito perfettamente la portata del provvedimento.

**GIULIO MACERATINI.** Mi rendo conto che esistono dei termini da rispettare, richiamati opportunamente dall'articolo 6; si tratta del 1986 e del 1987. Sarebbe quindi necessario conoscere la durata di un eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento.

**PIERLUIGI ONORATO.** L'urgenza a che cosa è dovuta?

**GIULIO MACERATINI.** L'urgenza nasce dal fatto che questa normativa prevede che le disposizioni relative agli esami si applicano a partire dal 1986, e che il biennio di praticantato è richiesto a decorrere dal 1987.

**FRANCESCO MACIS.** L'urgenza vera è data dal fatto che i procuratori legali stanno aspettando da un anno.

**GIULIO MACERATINI.** D'accordo, i procuratori legali debbono essere i beneficiari di questa norma. Ma mentre da una parte diamo qualcosa, perché consentiamo loro di difendere in corte d'appello, dall'altra parte togliamo qualcos'altro, perché l'articolo 19 della legge sui TAR prevede che davanti al TAR stesso difendano avvocati e procuratori legali, senza affrontare il problema relativo all'ambito territoriale (perché evidentemente si rinvia alla legge professionale). Si tratta di un nodo di cui ci dobbiamo far carico, e possiamo scioglierlo affermando che non vi è disparità di trattamento voluta dal legislatore; il problema è legato semplicemente a condizioni territoriali ed organizzative, per cui, per esempio, chi vive in un piccolo centro dove c'è solo la pretura difende soltanto davanti alla pretura. Questo potrebbe essere l'*escamotage*, al quale però approderei solo dopo aver verificato l'eventuale possibilità da parte del Senato di appro-

vare il testo da noi emendato entro una o due settimane.

**CARLO CASINI.** Devo dire che se dovessi scegliere tra la correzione di un difetto di costituzionalità e l'urgenza di approvazione della legge, credo che in coscienza sceglierei la prima soluzione. Ma non mi sento sicuro che vi sia un difetto di costituzionalità; tutto sommato, le osservazioni dei colleghi Maceratini e Macis sono abbastanza convincenti. Vi sono infatti situazioni di fatto che non riguardano soltanto i TAR; vi sono distretti molto estesi, che consentono larghissime capacità di difesa di fronte al giudice, ed altri molto più piccoli, come per esempio in quelle regioni che sono divise in quattro distretti.

Mi rendo conto che quello che dirò probabilmente risulterà inutile perché l'orientamento della Commissione è già pressoché unanime, ma si potrebbe almeno tentare un'interpretazione diversa: si potrebbero interpretare come uffici giudiziari del distretto quelli che hanno una titolarità sul distretto stesso, cioè quelli che hanno competenza nel territorio di tale distretto. Mi rendo conto che è una interpretazione un po' forzata, ma in altri casi vi è un albo professionale che richiede una particolare qualifica, con l'esclusione, pertanto, di chi non è ad esso iscritto; ma ciò non è previsto per il TAR.

Questa interpretazione mi sembra possibile, ma, sostenuta soltanto da me, conta poco, in una Commissione composta da persone altamente competenti. Ho ritenuto comunque di lasciare una traccia per una eventuale interpretazione.

In ogni caso voterò a favore perché non ritengo l'articolo incostituzionale. Questa traccia che ho lasciato, ripeto, potrebbe risultare utile all'interprete, il quale deve tenere conto che, tra le diverse interpretazioni possibili, deve essere preferita quella coerente con la Costituzione.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Voterò contro questo articolo e ne spiego il motivo. Le

questioni, secondo me, vanno un po' al di là dei termini in cui sono state espresse. Se andiamo a rivedere quanto è scritto e quanto il presidente ci ha giustamente ricordato, vediamo che a molti dei procuratori di tutta Italia sarebbe impedito l'esercizio della loro professione davanti ai TAR, mentre altri sarebbero favoriti. In Sicilia, per esempio, non vi è un solo TAR, per cui il procuratore che esercita a Palermo non potrà farlo a Messina o a Caltanissetta. Questa situazione si verifica anche in altre regioni, come ha giustamente ricordato il presidente in precedenza. In pratica, il procuratore che ha residenza nel perimetro in cui opera il TAR diventa procuratore anche per coloro che risiedono in quella parte della regione che ha un distretto autonomo. Vi è sconfinamento di competenze per l'uno, mentre per l'altro vi è l'impedimento all'esercizio della professione. La questione di costituzionalità, secondo me, non va vista tanto in relazione alla disparità di trattamento, quanto per la privazione della possibilità di esercitare la propria professione nei confronti di chi ne avrebbe il diritto.

Per questo motivo voterò contro l'approvazione dell'articolo 4 nel testo pervenuto dal Senato.

**SALVATORE MANNUZZU.** Debbo esprimere anch'io qualche perplessità su questo articolo. Ciò che mi rende perplesso è il dato qualitativo, cioè il fatto che ad una fascia rilevante di procuratori legali sia interdetto l'esercizio della professione davanti ai TAR. Mi preoccupa assai meno il dato quantitativo, che pure è stato sottolineato anche dal Presidente: mi sembra, infatti, irrilevante che un procuratore legale sia abilitato a svolgere la sua attività di fronte a più o meno TAR. Altrettanto irrilevante mi sembra il numero dei tribunali ordinari esistenti nel distretto. Questo non comporta una sperequazione. D'altronde non mi tranquillizza l'interpretazione proposta dal collega Casini. Mi sembra che la formulazione del provvedimento, così come ci ac-

cingiamo a vararlo, intenda riferirsi ad uffici ubicati nel distretto (cioè con sede nel distretto) e non uffici la cui competenza riguardi il distretto. Se così fosse — come propone il collega Casini — infatti, si produrrebbe l'effetto dell'abolizione degli albi professionali, come paventato, nel corso della discussione sulle linee generali, dallo stesso Presidente. La prima interpretazione è incompatibile con quella proposta dal collega Casini. Se queste perplessità sono fondate, sulla base degli argomenti portati da molti colleghi (e cioè che l'unico modo per risolvere i nostri dubbi sia quello di modificare la dizione « del distretto » con un'altra espressione, attinente non ad una circoscrizione giudiziaria, ma ad una di altro tipo), se dicessimo: uffici giudiziari « della regione », allora sicuramente non si produrrebbe la sperequazione che molti colleghi hanno denunciato. Presento pertanto il seguente emendamento in questo senso:

*All'articolo 4, al capoverso, sostituire le parole: « del distretto » con le seguenti: « della regione ».*

4. 1.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mannuzzu, con tutto il rispetto della sua opinione, mi sembra che il concetto di regione sia politico e quindi l'approvazione del suo emendamento introdurrebbe una nuova terminologia nella prassi giuridica comune sulla materia e non risolverebbe comunque il problema di fondo.

**MICHELE CIFARELLI.** Signor presidente, devo ribadire che le ragioni di urgenza mi lasciano sempre allarmato e preoccupato.

Approvare una legge che manifesta già in sede parlamentare forti dubbi interpretativi solleva più d'una preoccupazione. Se vogliamo, nel complesso, compiere una buona opera legislativa, dobbiamo introdurre alcune modifiche senza preoccuparci del fatto che il Senato debba poi approvarle a sua volta.

LUIGI DINO FELISETTI. Sono anch'io preoccupato, perché oltre all'inconveniente denunciato dal presidente ne esiste un altro. Faccio un esempio: chi è iscritto come procuratore in un tribunale che appartiene al distretto di Caltanissetta avrebbe diritto di esercitare la professione presso altre tre corti d'appello della Sicilia che non fanno parte di quel distretto. Pertanto preannuncio anch'io la presentazione del seguente emendamento all'articolo 4:

*All'articolo 4, dopo il capoverso, aggiungere il seguente: « È comunque consentito l'esercizio dell'attività di procuratore davanti al TAR alla competenza territoriale del quale appartiene la circoscrizione presso la quale è iscritto il procuratore legale ».*

4. 3.

CARLO CASINI. Insisto per l'approvazione del provvedimento pervenutoci dal Senato.

Mi permetto ancora una volta di riproporre l'argomento che avevo già affrontato, e che dopo il dibattito mi sembra essersi rafforzato.

Facciamo l'ipotesi di chi è procuratore legale in Val d'Aosta, dove c'è il TAR ma non c'è la corte d'appello; in questo caso il procuratore può difendere in tutto il Piemonte, e quindi anche davanti al TAR. Nel caso invece di Caltanissetta, dove non c'è il TAR, il procuratore non potrebbe difendere. Ciò dipende dal fatto che noi interpretiamo lo articolo 4 nel senso che si può difendere negli uffici giudiziari il cui edificio è situato nel territorio del distretto. A questo tipo di interpretazione se ne oppone un'altra, secondo la quale il luogo dove è costruito l'edificio non ha alcuna importanza dal punto di vista giuridico; ciò che è rilevante è la competenza, quindi la norma dell'articolo 4 potrebbe essere intesa con riferimento alla competenza dell'ufficio.

A questa interpretazione è stato obiettato che in questo modo noi autorizzia-

mo il procuratore a difendere davanti a magistrature come la Corte dei conti o il Consiglio di Stato, che hanno una giurisdizione a carattere nazionale. Tale obiezione è superabile, perché siamo tutti d'accordo nel non volere questo. Non abbiamo inteso affatto abrogare la norma che prevede un certo concorso per l'iscrizione in un certo albo, tanto è vero che questo procedimento è previsto anche dal secondo comma dell'articolo 3. Abbiamo detto che questo non significa abrogare l'articolo 25 della legge disciplinante la professione legale, in base al quale si può cambiare il luogo di esercizio della professione (quindi iscriversi in un altro albo) decorsi due anni dalla prima iscrizione.

Ma c'è di più. Se intendessimo l'ufficio giudiziario come l'edificio costruito nel territorio del distretto solo per evitare questa possibile interpretazione, ritengo che non eviteremmo questo rischio, perché a Roma c'è la sede del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Conseguentemente, dobbiamo interpretare la norma escludendo qualsiasi possibilità da parte del procuratore legale di esercitare le sue funzioni davanti al Tribunale superiore delle acque, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, cioè a quelle magistrature per le quali altre leggi prevedono uno speciale albo.

La Commissione dovrebbe quindi « consacrare » l'interpretazione secondo la quale si può difendere davanti a tutte le autorità giudiziarie che hanno competenza nel territorio del distretto.

PRESIDENTE. Possiamo accogliere questa interpretazione, anche se voi sapete meglio di me, per la vostra esperienza di giudici, avvocati e uomini di cultura, che essa non sarà vincolante in futuro per l'interprete.

Avverto comunque che gli onorevoli Onorato, Nicotra e Mannuzzu hanno, a loro volta, presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché da-*

vanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo».

4. 2.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 4. 1 ed esprimo il mio assenso sull'emendamento 4. 2.

LUIGI DINO FELISETTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 3, essendo di analogo tenore l'emendamento 4. 2.

GIULIO MACERATINI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 4. 2.

PIERLUIGI ONORATO. Mi sembra opportuno accogliere l'emendamento 4. 2, in quanto la sua approvazione costituirebbe l'unico modo per fugare qualsiasi dubbio interpretativo o di legittimità costituzionale sulla materia. D'altra parte non credo che ragioni di urgenza possano indurre a non accettare un emendamento che, anche politicamente, appare opportuno. Credo che il Senato, entro pochissimi giorni, potrebbe approvare la nuova formulazione della legge.

FELICE TRABACCHI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 4. 2, e ricordo l'urgenza di approvare il disegno di legge.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, pur apprezzando l'intendimento sotteso alla proposta emendativa, che potrebbe anche condividere, rileva che ha rinunciato a presentare propri emendamenti, pur nutrendo alcune perplessità su determinati articoli, proprio per favorire la rapida approvazione del disegno di legge. In questo spirito, si esprime in modo contrario all'emendamento 4. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 2, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHELE CIFARELLI. Annuncio che mi asterrò, in quanto, da ciò che è stato detto nel corso del dibattito, è emerso che il provvedimento avrebbe avuto bisogno di un approfondimento maggiore e

di alcune modifiche rispetto al testo pervenuto dal Senato. Trovo che a volte, non avendo la possibilità di affrontare alcune riforme serie dell'ordinamento, ci limitiamo alle cosiddette « pecette ». In questo caso, forse, abbiamo un po' abusato di questa possibilità. Sono questi i motivi per i quali, ripeto, ritengo di dovermi astenere.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, il gruppo comunista aveva sostanzialmente sostenuto questo disegno di legge proprio per andare incontro alle esigenze, ormai inderogabili, delle categorie di cittadini interessate, ma la modifica introdotta rende ora necessario il riesame del provvedimento da parte del Senato, con il conseguente ritardo della sua definitiva approvazione: ciò — va sottolineato — è avvenuto per i contrasti insorti nelle forze di maggioranza.

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle pretu-

re e degli esami per la professione di procuratore legale » (*Approvato dal Senato*) (2725):

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alagna, Bonfiglio, Bottari, Bruni, Casini Carlo, Ciocci, Contu, Felisetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pellizzari, Riz, Romano, Russo Raffaele, Trabacchi.

*Si è astenuto:*

Cifarelli.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2725, risulta assorbita la proposta di legge Maceratini ed altri n. 2076.

**La seduta termina alle 11,25.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---